

N. R.G. 28173/2018



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

Dott. Angelo Mambriani Presidente

Dott.ssa Amina Simonetti Giudice rel.

Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice

ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 23 luglio 2020 la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **28173/2018** promossa da:

**SILVANA MERLINI** (C.F. MRLSVN48T44F205R), **DANILO CORIOLANO** (C.F. CRLDNL73S26F205C), **FABRETTO LUCIANA** (C.F. FBRLCN54S50L424N), **GIOVANNI FIORANI** (C.F. FRNGNN56D16F205Y), **BARBARA SHULZ** (C.F. SCHBBR50H42Z111K), **CINZIA GIROLETTI** (C.F. GRLCNZ60S43F205O), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO CAMPANINO ([maurizio.campanino@oravta.legalmail.it](mailto:maurizio.campanino@oravta.legalmail.it)) ed elettivamente domiciliati in VIA ARISTOTELE, 15, 20128 MILANO presso il suo studio

**ATTORI**

contro

**PATRIZIA ERMINIA SALA** (C.F. SLAPRZ53M43F205K), **ANGELA ROSA BIRAGHI** (C.F. BRGNLR25R62F205O), **ANTONIETTA LINA SUGLIA** (C.F. SGLLNT55A67F205H), **GIOVANNA MARIA BIANCHI** (C.F. BNCGNN51T70D064I) con il patrocinio degli avv.ti **CESARE CARLIZZI** ([cesare.carlizzi@milano.pecavvocati.it](mailto:cesare.carlizzi@milano.pecavvocati.it)) e **VALENTINA RESTA** ([v.resta@milano.pecavvocati.it](mailto:v.resta@milano.pecavvocati.it)), elettivamente domiciliati in VIA FATEBENEFRATELLI 16, 20121, MILANO presso il loro studio

**CONVENUTI**

e contro

**GIANNI VINCENZO CHIAPPELLI** (C.F. CHPGNV61E03F205N), con il patrocinio degli avv.ti **GIANLUCA CATTANEO** ([gianluca.cattaneo@milano.pecavvocati.it](mailto:gianluca.cattaneo@milano.pecavvocati.it)) e **ISABELLA CRESCI** ([mariaisabella.cresci@milano.pecavvocati.it](mailto:mariaisabella.cresci@milano.pecavvocati.it)), elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO 22, 20124, MILANO presso il loro studio

## CONCLUSIONI

### Per GLI ATTORI:

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis:*

*- In via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei singoli amministratori per mala gestio e violazione degli obblighi statutari e conseguentemente disporre la revoca degli amministratori e nominare un amministratore giudiziario pro tempore;*

*- Nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei singoli amministratori per mala gestio e violazione degli obblighi statutari, di diligenza e corretta amministrazione, condannare gli stessi al risarcimento del danno causato ai soci della cooperativa, per le regioni dedotte in narrativa che si quantificano in totale in Euro =1.519,89=”.*

### Per I CONVENUTI SIG.RI SALA, BIRAGHI, SUGLIA e BIANCHI:

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così giudicare:*

#### *1) In via pregiudiziale e preliminare di rito:*

*A) dichiarare l’improcedibilità e/o inammissibilità dell’azione di revoca degli amministratori ex art. 2409 del codice civile promossa dagli attori per mancanza dei presupposti di forma e di legittimazione attiva non rappresentando gli attori il decimo dei soci della Cooperativa come richiesto dall’art. 2545 quinquedecies c.c.*

*B) dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere dell’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. promossa dagli attori nei confronti degli amministratori stante la devoluzione della stessa alla competenza arbitrale in virtù della clausola contenuta nell’art. 32 del vigente Statuto della Cooperativa.*

#### *2) Nel merito, ferme le superiori e assorbenti eccezioni:*

*A) Rigettare perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata la domanda di accertamento della responsabilità dei convenuti ai sensi dell’art. 2395 del codice civile e di condanna al risarcimento dell’asserito danno quantificato nella somma di euro 1.519,89, mandando i convenuti assolti con miglior formula da ogni avversaria pretesa;*

*B) Rigettare perché infondata in fatto e in diritto la domanda di revoca degli amministratori ex art. 2409 del codice civile, mandando in ogni caso convenuti assolti con miglior formula da ogni avversaria domanda.*

3) *In via istruttoria*, si chiede occorrendo l'ammissione della prova orale per interrogatorio formale degli attori e per testi sulle circostanze dedotte al punto B.1) della narrativa dalla lettera b) alla lettera ff) precedute dalla locuzione "Vero che", con riserva di articolare ulteriori capitoli e di indicare i testi in prefissando termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c..

4) *In ogni caso*, con condanna degli attori alla rifusione in favore di ciascun convenuto delle spese e del compenso professionale di causa e con condanna degli stessi attori al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia".

#### **Per IL CONVENUTO SIG. CHIAPPELLI:**

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:*

##### ***Preliminarmente in rito***

*Accertare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente in ordine alla domanda di revoca degli amministratori.*

##### ***Nel merito***

*Respingere tutte le domande proposte contro il Sig. Gianni Vincenzo Chiappelli in quanto infondate in fatto e in diritto".*

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

I soci della Società Cooperativa Edificatrice I Maggio Precotto, Sig.ri Merlini, Coriolano, Fabretto, Fiorani, Giroletti e Schulz hanno convenuto in giudizio i Sig.ri Bianchi, Chiappelli, Biraghi e Suglia amministratori della Cooperativa e Patrizia Sala nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, proponendo azione ex art. 2395 c.c. per far accertare e dichiarare la loro responsabilità per *mala gestio*, chiedendo la revoca dalla carica e la condanna al risarcimento del danno quantificato in totale in **1.519,89 Euro**.

In via preliminare, gli attori hanno chiesto la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2409 c.c. con nomina di un amministratore giudiziale, domanda cui hanno dichiarato di volere rinunciare in sede di prima udienza in quanto procedimento di volontaria giurisdizione. Gli attori hanno dunque insistito nel merito, allegando che dal mese di novembre 2016 sino al momento di introduzione del presente giudizio stiano versando somme a titolo di "*costo lavori rimborsabili in due anni*" in relazione alla ristrutturazione dell'immobile sociale posto in Milano, via Rucellai 12 maggiori rispetto al valore delle somme erogate dalla Banca a titolo di mutuo fondiario.

Si sono costituiti tempestivamente gli amministratori Sig.ri Bianchi, Sala, Biraghi e Suglia<sup>1</sup> e in via preliminare hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 32 dello Statuto della Cooperativa e chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'azione di revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. Hanno contestato nel merito la responsabilità invocata nei loro confronti e concluso per il rigetto della domanda, deducendo l'assenza di un danno attuale di natura patrimoniale derivato ai soci ai quali erano stati illustrati i dati finanziari

<sup>1</sup> La costituzione è del 3.10.2018 per la prima udienza del 23.10.2018.

posti alla base del piano economico predisposto per la ristrutturazione immobiliare ancora in corso e che eventuali somme versate in eccedenza e residue dalla esecuzione delle opere sarebbero state oggetto di conguaglio (a debito o a credito) alla luce del consuntivo dei costi a fine lavori.

Si è costituito tempestivamente l'amministratore Chiappelli<sup>2</sup>, il quale non ha sollevato eccezione di arbitrato e ha chiesto accertarsi la sua carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di revoca ex art. 2409 c.c. non essendo più amministratore in carica e concludendo nel merito per il rigetto dell'azione di responsabilità sul presupposto che solo al termine dei lavori la Cooperativa sarebbe stata in grado di verificare un' eccedenza di somme rimborsate dai soci rispetto al capitale impiegato per l'esecuzione delle opere; ha rilevato che il Cda aveva previsto di convocare una riunione informativa in merito alla situazione finanziaria e lo stato avanzamento lavori; che, in ogni caso, nessuna responsabilità può a lui ascriversi poiché già da maggio 2017, ovvero a data antecedente i fatti lamentati, non faceva più parte del Cda.

La prima udienza è stata più volte rimandata su richiesta delle difese pendendo trattative in fase avanzata che però non hanno dato esito positivo.

Alla udienza del 28 giugno 2020 i difensori degli attori e dei convenuti amministratori Sala, Bianchi, Biraghi e Suglia hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre il difensore del convenuto Chiappelli si è rimesso.

La causa, dopo lo scambio delle conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c. è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio.

L'eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti Sala, Bianchi, Biraghi e Suglia tempestivamente in comparsa di costituzione e risposta e fondata sulla clausola compromissoria n. 32 dello Statuto della Cooperativa va accolta.

L'art 32 dello Statuto della Cooperativa (doc. 4 convenuti) prevede che: *“qualsiasi controversia insorta tra i soci e la società o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse dagli amministratori e liquidatori, o nei loro confronti, sono demandate, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati, su richiesta della parte che intende promuovere l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società, che indica anche l'arbitro al quale è attribuita la funzione di Presidente del Collegio. La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico”*. Sull'interpretazione della clausola non sussistono contrasti tra le parti atteso che nel suo ambito di applicazione é pacificamente ricompresa la controversia, come quella di specie, avente ad oggetto la responsabilità ex art 2395 c.c. degli amministratori promossa dai soci.

Consegue che l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito sollevata dai convenuti Sala, Bianchi, Biraghi e Suglia in forza della clausola 32 compromissoria statutaria per arbitrato rituale è fondata e va accolta con dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Milano.

L'eccezione di arbitrato non è stata, invece, sollevata dalla difesa del convenuto Chiappelli, il cui rapporto giuridico processuale è scindibile da quello degli altri convenuti eccipienti l'incompetenza, quindi resta ferma sulla domanda proposta dagli attori contro Chiappelli la competenza del Tribunale di Milano adito e la domanda va decisa nel merito.

In nessuno dei momenti processuali in cui l'udienza ex art 183 cpc si è dipanata, più volte rinviata su richiesta delle parti in pendenza di trattative, né la difesa degli attori, né la difesa del convenuto Chiappelli hanno chiesto concedersi i termini ex art 183 comma 6 cpc, sicché la domanda va decisa sulla base delle allegazioni degli atti introduttivi del giudizio e delle prove documentali introdotte con le costituzioni delle parti, elementi che comunque sono sufficienti a rendere un quadro chiaro dei fatti posti a fondamento della domanda.

<sup>2</sup> La costituzione è del 2.10.2018 per la prima udienza del 23.10.2018.

Gli attori dunque hanno lamentato nei confronti degli amministratori un'insufficiente trasparenza gestionale correlata alla carenza di informazione in merito all'addebito ai soci di somme a titolo di "costo lavori rimborsabili in due anni" maggiori rispetto al valore del mutuo erogato da Banca Intesa alla Cooperativa.

Più in particolare, gli attori hanno dedotto che a fronte

- di una decisione della Cooperativa di avviare un processo di ristrutturazione dell'immobile sociale il cui costo iniziale era stato determinato in € 893.185,23 da sostenere per € 110.000 con un fondo appositamente già costituito in bilancio e per € 783.185,23 con ricorso a un mutuo fondiario,
- di una mandato conferito dal CdA in data 12 ottobre 2016 al suo presidente di stipulare con Banca Intesa un mutuo di € 750.000 da erogare in due tranches (anche eventualmente con due atti distinti), una di € 500.000,00 e una di € 250.000,00 "a data da definirsi in relazione alla effettiva necessità a conclusione lavori" (delibera 12 ottobre 2016 doc. 2 attori),
- della stipulazione il 21 ottobre 2016 di un primo mutuo di € 500.000 a tasso fisso del 3,30% il cui ammortamento prevedeva un numero di 240 rate mensili costanti di € 2.848,68,

la cooperativa aveva predisposto un piano di pagamento rateale lato soci calcolato sul valore di € 1.087.222,23 corrispondente ad un capitale di mutuo di € 750.000 e a interessi per € 304.037,00.

Inoltre gli attori si sono lamentati del fatto di non essere stati informati dall'organo gestorio che il secondo mutuo era stato erogato per la minore somma di € 200.000,00 e che nonostante ciò le rate del piano di pagamento delle opere di ristrutturazione dell'immobile non era stato mutato ed era rimasto invariato sebbene fosse stato calcolato sulla base di un mutuo di € 750.000 e non di € 700.000,00.

Sulla scorta di questi fatti gli attori, soci della cooperativa, hanno allegato che la scelta del Consiglio di amministrazione di mantenere invariato per i soci il piano di ammortamento del mutuo nonostante il capitale fosse stato erogato in misura inferiore di € 50.000,00 aveva determinato loro un aggravio di spesa avendo dovuto versare importi maggiorati rispetto a quelli pagati dalla mutuataria Cooperativa alla banca mutuante.

Così riassunta la domanda degli attori, va, innanzitutto, rigettata la richiesta di revoca dell'amministratore Chiappelli che già alla data di notifica della citazione non rivestiva più la carica di amministratore della Cooperativa Edificatrice I Maggio Precotto a seguito della naturale scadenza del suo mandato a far data dal 26 maggio 2017 (doc. 1 convenuto delibera dell'assemblea generale 26 maggio 2017).

La domanda risarcitoria va parimenti rigettata, infatti nessun addebito può essere mosso all'amministratore Chiappelli:

con riferimento all'iniziale predisposizione, a ottobre 2016, del piano di riparto delle spese stimate per i lavori di ristrutturazione dell'immobile, perché il suddetto piano è stato redatto in esatta corrispondenza al progetto economico finanziario dell'opera edile adottato dalla Cooperativa (docc 3 e 4 attori) e noto ai soci; il piano infatti prevedeva un costo complessivo di € 893.185,23 da sostenere per € 110.000 con un fondo già esistente in cooperativa e € 783.185,23 con un indebitamento di 20 anni al costo di € 304.037,00 e quindi un totale da restituire di € 1.087.222,23;

con riferimento alla successiva omessa o tardiva modifica del piano finanziario e di rimborso in conseguenza del fatto che la banca aveva finanziato non € 250.000, ma € 200.000, perché si tratta di fatti modificativi rispetto all'originario programma che si sono verificati quando Chiappelli non era più componente del CdA della cooperativa, infatti solo in data 27 dicembre 2017 la banca, sulla base della perizia svolta, dava atto che la somma erogabile sarebbe stata di € 200.000; il mutuo veniva erogato a febbraio 2018 per l'importo di € 200.000 ridotto rispetto ai € 250.000 preventivati nell'originario piano finanziario. Tutto ciò assorbe ogni considerazione sulla effettiva dannosità della scelta gestoria

atteso che un vero danno potrebbe configurarsi se il costo complessivo dell'opera risultasse inferiore al preventivo di € 893.185,23.

Va, pertanto, circostanziata temporalmente, da dicembre 2017, la scelta eventualmente causativa di un eventuale pregiudizio per i soci (invero ancora non attuale non essendo ancora finiti i lavori finanziati con il mutuo) pari alle maggiori somme sborsate in corso d'opera rispetto all'impegno finanziario effettivo della Cooperativa a titolo di mutuo. Infatti, sebbene l'impegno finanziario a titolo di mutuo assunto dalla Cooperativa sia risultato inferiore rispetto a quanto preventivato nel progetto finanziario originario, e quindi rispetto alle somme versate dagli associati a titolo di "costo lavori rimborsabili in due anni", nessuna valutazione positiva in termini di responsabilità per un eventuale danno arrecato agli appartenenti alla cooperativa può essere svolta nei confronti dell'ex amministratore Chiappelli posto che la scelta gestoria criticata (non aver modificato le rate di pagamento calcolate per i soci) si colloca dopo la conclusione del secondo mutuo di € 200.000 erogato a febbraio 2018, epoca in cui Chiappelli aveva cessato (a maggio 2017) il suo incarico di componente del CdA della cooperativa.

La domanda risarcitoria va dunque rigettata

In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. vanno decise le spese del processo e poste a carico degli attori, soccombenti rispetto alla eccezione di incompetenza e nel merito verso Chiappelli. Le spese si liquidano secondo i parametri del DM 55/15 e del DM 37/18, considerando il valore della controversia (poco più di € 1500,00) e le difese svolte, a favore di Chiappelli in € 3.235,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali, cap e iva di legge; a favore di tutti gli altri convenuti, che si sono costituiti con una unica difesa, in € 3.000,00 oltre al rimborso spese generali cpa e iva di legge.

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie l'eccezione di compromesso sollevata dai convenuti Patrizia Erminia Sala, Giovanna Maria Bianchi, Angela Biraghi, Lina Antonietta Suglia e dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano essendo competente il collegio arbitrale in forza della clausola 32 dello Statuto della Cooperativa Edificatrice I Maggio Precotto.

Rigetta le domande di parte attrice proposte contro il convenuto Gianni Chiappelli.

Condanna gli attori Silvana Merlini, Danilo Coriolano, Luciana Fabretto, Giovanni Fiorani, Cinzia Giroletti e Barbara Shulz in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali a favore di Gianni Chiappelli, liquidate in € 3.235,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali,

e a favore di Patrizia Erminia Sala, Giovanna Maria Bianchi, Angela Biraghi e Lina Antonietta Suglia liquidate complessivamente in € 3.000,00 oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di legge.

Milano, 23 luglio 2020

Il Giudice est.

*Amina Simonetti*

Il Presidente  
*Angelo Mambriani*